

Capitolato per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Università degli Studi di Pavia

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Università degli Studi di Pavia intende affidare l'incarico del servizio di consulenza e assistenza assicurativa a un broker, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Il servizio ha indicativamente per oggetto:

- a) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui l'Università degli Studi di Pavia è soggetta;
- b) analisi delle polizze assicurative attualmente in essere e impostazione di un programma assicurativo costruito sulle esigenze dell'Università degli Studi di Pavia;
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'Università degli Studi di Pavia;
- e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Università degli Studi di Pavia con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Università degli Studi di Pavia e alle evoluzioni legislative e regolamentari e in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- h) assistenza nella gestione dei sinistri;
- i) supporto formativo del personale dell'Università degli Studi di Pavia che collabora alla gestione dei contratti assicurativi;
- j) supporto informativo dedicato a studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo nonché ogni altra figura componente la comunità accademica dell'Università degli Studi di Pavia.

ART.2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario del servizio, appresso denominato per brevità Broker, dovrà prestare la propria attività professionale al fine di consentire, come indicato al precedente art. 1 ed in base alle norme del D.Lgs. n.50/2016, lo svolgimento delle procedure necessarie alla copertura, per il tramite di

idonee compagnie assicurative, dei vari rischi che possano interessare il patrimonio, le persone e le attività dell'Università degli Studi di Pavia.

In particolare, nel corso dell'appalto il Broker dovrà, a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

1. eseguire studi periodici dei rischi e proporre l'aggiornamento delle relative coperture assicurative per l'ottimizzazione della gestione del rischio e della relativa copertura;
2. gestire la scadenza dei premi, delle regolazioni premio, ove previste, e, in generale, degli obblighi verso le compagnie di assicurazione;
3. assistere l'Università nella gestione dei sinistri, inclusi quelli nei quali l'Università risulti parte lesa nonché quelli che, seppur riferiti ad epoca antecedente, non siano ancora definiti alla data d'inizio del servizio oggetto del presente Capitolato, secondo le seguenti modalità:
 - L'Università trasmette al Broker, nel più breve tempo possibile, comunicazione del sinistro per mezzo di posta elettronica;
 - Il Broker, attraverso il suo ufficio preposto alla gestione dei sinistri, attribuirà un numero al sinistro e lo comunicherà all'Ufficio competente di Ateneo, nel più breve tempo possibile, contestualmente al numero di sinistro attribuito da ciascuna delle compagnie assicuratrici, per conferma di ricezione della documentazione;
 - Il Broker si impegna ad inviare alle Compagnie assicuratrici gli atti finalizzati all'interruzione dei termini di prescrizione dei sinistri, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio competente di Ateneo;
6. fornire supporto formativo del personale dell'Ente (anche con la resa di pareri in forma scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi a cadenza almeno semestrale e in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
7. provvedere alla redazione dei capitolati di gara strutturati sulla base delle effettive e reali esigenze dell'Università (completi di massimali assicurati, delle condizioni generali, delle clausole particolari ed eventuali estensioni di garanzie);
8. prestare assistenza tecnica nelle apposite Commissioni che saranno istituite per lo svolgimento delle procedure di gara;
9. fornire consulenza in materia assicurativa, in particolare in materia di predisposizione di capitolati, bandi di gara e schemi di contratto per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;

ART. 3 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

L'incarico in oggetto ha durata quadriennale a decorrente dalla stipula del relativo contratto.

Alla scadenza del quarto anno, l'Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ai sensi delle disposizioni di cui all'art.35 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 per ulteriori due anni alle medesime condizioni contrattuali.

Qualora l'Università voglia avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, a mezzo PEC.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Università, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all'Università ovvero al nuovo Broker. Il passaggio di portafoglio dal broker cessante al nuovo broker sarà disciplinato dal Codice Deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni A.I.B.A.

ART.4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker dovrà svolgere il servizio nell'interesse dell'Università, osservando tutte le indicazioni e tenendo conto delle richieste che l'Università stessa fornirà.

Il Broker dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase.

Dovrà, inoltre, garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione.

Il Broker, per l'espletamento del servizio, dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Università, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso dell'appalto.

A tal fine il Broker garantirà la sua presenza due volte al mese e in caso di chiamata si recherà entro 24 ore, o minor tempo in base all'urgenza, presso l'Università.

Art.5 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'UNIVERSITA' DI PAVIA

Le polizze assicurative dell'Università di Pavia attualmente in corso sono le seguenti:

RAMO	Num. Polizza	Compagnia	Gara	CIG	Premio Annuo anticipato al 31.12.2016
Polizza All Risk Property	350194503	Generali Italia s.p.a.	6127113 del 12.08.2015	6350599813 Lotto n.1	€ 259.005,50=.
Polizza RCT/O	1911090	Lloyd's – Sindacato	6127113 del	63506187C1	€ 36.660,33=.

		MITSUI	12.08.2015	Lotto n.2	
Polizza RC Categorie Varie	350194492	Generali Italia s.p.a.	6127113 del 12.08.2015	635063127D Lotto n.3	€ 6.150,50=.
Polizza RC Patrimoniale	10448020Y	Lloyd's – Sindacato Markel	6127113 del 12.08.2015	635063669C Lotto n.4	€ 28.000,00=.
Polizza RC professionale Odonto	350194498	Generali Italia s.p.a.	6127113 del 12.08.2015	6350645E07 Lotto n.5	€ 35.000,00=.
Polizza RC Rischi Atomici	350194479	Generali Italia s.p.a.	6127113 del 12.08.2015	6350655640 Lotto n.6	€ 44.500,00=.
Polizza Incendio Rischi Atomici	350194500	Generali Italia s.p.a.	6284775 del 22.12.2015	65311424E0	€ 38.000,00=.
Polizza Infortuni Studenti	802534120	Amissima s.p.a.	6127113 del 12.08.2015	6350668106 – Lotto n.8	€ 72.445,00=.
Polizza Infortuni Dipendenti in missione	350194493	Generali s.p.a.	6127113 del 12.08.2015	63506745F8 Lotto n.9	€ 3.997,00=.
Polizza Kasko Dipendenti in missione	1902497	Lloyd's – Sindacato Catlin	6127113 del 12.08.2015	6350685F09 Lotto n.10	€ 17.229,30=.
Polizza RCA / ARD Libro Matricola	230/118607101	Unipol SAI	6127113 del 12.08.2015	635069574C Lotto n.11	€ 8.849,00=.
TOTALE € 549.836,13=.					

Si precisa che i premi annui lordi non sono comprensivi di eventuali regolazioni di premi.

I testi di polizza sono consultabili al link:

<http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/amministrazione/direzione-generale/servizio-legale/articolo6193.html>

Tali polizze hanno durata quinquennale, con decorrenza dal 31.12.2015, fatta eccezione per la polizza Incendio Rischi Atomici e RC Rischi Atomici di durata biennale. Con riferimento alla polizza RCA /Ard Libro Matricola, la stessa è stata collocata tramite gara nel 2015, con durata quinquennale ma viene aggiornata annualmente tenuto conto del valore del parco auto.

ART.6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Università degli Studi di Pavia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Università.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti assicurativi con l'Università.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere espressamente indicate in ogni procedura per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'onori e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Università non ritenga di procedere alla stipula del contratto o le relative gare non abbiano buon esito.

ART.7 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Università l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, l'Università autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della stazione appaltante, né è in grado di impegnare l'Università se non previa esplicita autorizzazione.

ART.8 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'Università degli Studi di Pavia provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare all'Università degli Studi di Pavia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

In caso di comprovata impossibilità temporanea da parte dell'Università degli Studi di Pavia di provvedere ai relativi pagamenti, onde evitare periodi di scopertura assicurativa, il Broker si impegna a mantenere e a far mantenere dalle Compagnie assicuratrici attive le polizze assicurative con costanza della copertura.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART.9 – OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando e al disciplinare di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Università;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento degli uffici dell'Università;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Università senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Università;
- mettere a disposizione dell'Università ogni informazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Università;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il broker è tenuto a:

- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Università, come individuato ai sensi del presente capitolato;
- tener il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 c.c.

Nel corso dell'appalto il Broker dovrà:

1. effettuare incontri presso l'Ufficio competente in materia assicurativa per la raccolta della documentazione e per l'analisi di eventuali posizioni anomale, dubbie o la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato alle polizze in corso;
2. fornire ogni 6 mesi riepiloghi informativi in relazione a:
 - numero di sinistri divisi per ramo, denunciati;
 - numero di sinistri divisi per ramo, senza seguito;
 - numero di sinistri divisi per ramo, liquidati e relativo importo;
 - numero di sinistri divisi per ramo, in trattazione ed importo posto a riserva;
3. consegnare all'Ente la bozza dei capitolati di gara almeno 180 giorni prima della scadenza delle polizze.

Sono a carico del Broker tutte le spese (come quelle di bollo e di registrazione inerenti la stipula del contratto) ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento del servizio nonché i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

In caso di inadempimenti agli obblighi sopra citati, l'Università procederà a darne comunicazione a mezzo fax, al Responsabile del Servizio, che potrà far pervenire le eventuali osservazioni entro i tre giorni successivi. Trascorsi trenta giorni, senza che il Broker si adegui, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 cc, clausola risolutiva espressa, dandone comunicazione scritta. L'Università si impegna a fornire, all'atto del conferimento e comunque su richiesta del Broker, prima che si dia inizio allo svolgimento dell'incarico, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative ed a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché a consentire agli incaricati del consulente stesso l'accesso agli edifici interessati.

ART.10 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'

L'Università si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Università, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;

- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker.

Restano di esclusiva competenza dell'Università:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker che si riserva di recepire o disattendere senza che dal Broker possano essere sollevate eccezioni di sorta;
- la decisione sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, salvo l'obbligo del Broker di procedere agli atti interruttivi del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei sinistri.

L'Università rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il consulente dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini della partecipazione al presente appalto e dell'esecuzione del rapporto conseguente.

L'Università rimane al pari estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker e le Compagnie assicuratrici per effetto del presente appalto.

ART.11 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. E' responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare agli organi universitari competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi universitari competenti, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato.

I rischi per le responsabilità di cui trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art.9.

ART.12– POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale, richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura, come prevista dal D. Lgs. 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 2.500.000,00.

ART.13 – REFERENTE DEL BROKER

Il Broker si impegna, all'atto della stipula del contratto, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Università per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Università, eventualmente anche recandosi presso la sede di quest'ultima.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli di persona essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

L'Università, qualora rilevi deficienze quantitative o qualitative rispetto al personale indicato nell'offerta tecnica, si riserva la facoltà di chiedere ed ottenere dal Broker l'adozione di misure idonee a garantire il tempestivo adeguamento delle risorse umane.

In caso di sostituzione del personale dedicato, nel corso dell'appalto, il Broker è obbligato a garantire le medesime caratteristiche professionali indicate in sede di gara.

Qualora il Broker disattenda a tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa – dandone comunicazione scritta con avviso di ricevimento.

ART.14– PENALI

Nel caso in cui il Broker risulti inadempiente rispetto al presente contratto e non ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 15 o, comunque, l'Amministrazione non intenda applicarlo, si procederà come segue:

1. L'Amministrazione segnala l'inadempienza dando comunicazione scritta al Broker;
2. Il Broker dovrà dare riscontro alla stessa giustificando l'inadempienza e porre rimedio entro 7 giorni naturali, successivi e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione;
3. Successivamente alla comunicazione del Broker, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:

- Tempi di risposta scritta a quesiti di ordine generale: 30 euro per ogni giorno di ritardo oltre il tempo indicato nell'offerta tecnica;

- Mancata presenza del Broker entro 24 ore dalla chiamata: 25 euro per ogni ora di ritardo oltre le 24 ore dalla chiamata;

Per tutte le altre inadempienze relative alla tempistica riportata nell' Offerta tecnica, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di 15 euro.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'Amministrazione comunica l'applicazione delle specifiche penali.

Decorso tale termine, l'Università potrebbe provvedere, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

E' fatto comunque salvo il diritto dell'Università al risarcimento del maggiore danno.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali, l'Università potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1454 del c.c.

La risoluzione del contratto sarà preceduta da una lettera di diffida, da inviare al Broker a mezzo raccomandata a/r, contenente anche l'indicazione di un termine per formulare eventuali osservazioni e per porre rimedio al disservizio. Ove il Broker non dovesse provvedere entro il termine indicato, l'Università potrà procedere di diritto alla risoluzione senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.

Il contratto è risolto di diritto senza alcun termine di preavviso, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) mala fede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
- b) violazione del divieto di agire in nome e per conto dell'Università;
- c) violazione del divieto di sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Università senza il preventivo consenso;
- d) concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico del Broker;
- e) violazione del divieto di cui al presente articolo;
- f) mancato rispetto della vigente normativa antimafia;
- g) qualora il Broker non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, il possesso della prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile professionale;

- h) inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) cessazione dell'iscrizione all'albo degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005, oppure esercizio dell'attività in violazione delle disposizioni di cui al sopraccitato D.Lgs. n.209/2005 e ss. mm. ii. In caso di RTI il contratto si risolverà automaticamente anche nel caso del venir meno dell'iscrizione di una sola ditta del RTI;
- j) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- k) al raggiungimento del limite massimo previsto per le penali (10% dell'importo complessivo contrattuale);
- l) violazione del Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Pavia.

In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell'Università di procedere per tutti i danni eventualmente sofferti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto imputabili a colpa del Broker ed intraprendere ogni altra azione che ritenesse opportuna per la tutela dei propri diritti.

L'Università avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Con la comunicazione con la quale dichiara che intende valersi della clausola risolutiva espressa, l'Università potrà provvedere all'affidamento a terzi dell'esecuzione dell'appalto in danno del Broker inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Broker dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART.16 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da notificarsi alla Società tramite lettera raccomandata a/r.

ART.17 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

La risoluzione del contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Broker. Qualora il contratto sia risolto in costanza di contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle compagnie assicuratrici che interromperanno la corresponsione dei compensi al Broker.

ART.18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto di brokeraggio .

Per la peculiarità della prestazione è altresì fatto divieto di subappalto.

Nel caso di violazione di tale divieto, la cessione o il subappalto si intenderanno nulli e, pertanto, senza alcun effetto nei rapporti con l'Università, la quale avrà tuttavia il diritto di risolvere il contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 20 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'Università degli Studi di Pavia ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

ART. 21- CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa.

Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto sono a carico del broker.

ART. 22– CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale saranno definite al Foro di Pavia, in via esclusiva.

ART. 23– RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.